CAMERA DEI DEPUTATI N. 1397

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TRANTINO, PAZZAGLIA, MACERATINI, TASSI

Presentata il 6 agosto 1987

Nuova disciplina dell'interrogatorio relativo a fatti riferiti da imputati che non siano compartecipi

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Allo scopo di rimediare agli inconvenienti derivanti dalla filosofia premiale (moda all'inizio, epidemia oggi) e dalla conseguente disinvoltura nella indiscriminata emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale, spesso senza una preventiva ed accurata valutazione dei necessari ed indispensabili elementi di riscontro obiettivo, si è ritenuto opportuno formulare, dopo l'articolo 368 del codice di procedura penale, un nuovo articolo che introduce nuove disposizioni.

Si stabilisce in particolare in tale nuova disposizione, che nell'ipotesi in cui l'imputato, che nel corso di un interrogatorio o anche al di fuori e successivamente ad esso, dia notizia di fatti costituenti reato, di cui sia personalmente a conoscenza, per cognizione diretta o per averli appresi da altri, sempre che, naturalmente non sia egli stesso compartecipe di tali fatti (perché in tal caso si verserebbe in una ipotesi di chiamata di correo), il pubblico ministero o il pretore non possono più emettere ordine di cattura quando esso sia facoltativo.

Devono invece, dopo gli accertamenti che ritengono opportuni, e comunque nel termine di venti giorni, trasmettere i relativi verbali al giudice istruttore competente per territorio.

In tal modo, l'istruttoria per quei fatti è formalizzata anche per i reati di competenza del pretore, a maggior garanzia dell'imputato, radicandosi la competenza territoriale secondo le ordinarie norme vigenti.

A sua volta, il giudice istruttore non potrà emettere mandati di cattura quando essi siano facoltativi, se non dopo aver sentito l'indiziato sui fatti denunciati a suo carico nelle forme previste dall'articolo 304 e seguenti.

È evidente che nel caso in cui le dichiarazioni accusatorie siano rese diretta-

mente al giudice istruttore, nel corso dell'istruttoria formale, se egli è territorialmente competente, procederà secondo quanto sopra è stato scritto, ossia sentirà l'indiziato del reato entro 10 giorni dalla ricezione delle dichiarazioni accusatorie. Se invece è territorialmente incompetente, rimetterà gli atti entro 20 giorni al giudice istruttore competente, il quale ultimo entro 10 giorni sentirà l'indiziato predetto con le forme previste dall'articolo 304 e seguenti.

Nessuna innovazione si è ritenuto, invece, apportare nei casi in cui l'ordine od il mandato di cattura sia obbligatorio, pur essendo note le crescenti stragi d'innocenti da « pentitismo ».

Ma nel caso di « chiamata di correo » o di incolpazione ad opera di soggetto non compartecipe per fatti che comportano l'obbligatorietà del titolo restrittivo, non vi è riforma che tenga: unico garante della libertà e dei diritti del cittadino resta il giudice, a cui si richiede professionalità, saggezza, prudenza, umiltà e rigore valutativo.

Forse si chiede troppo: ma noi siamo convinti che se l'uomo-giudice è uguale agli altri uomini nel bene e nel male, è la funzione alta e diversa che lo deve modellare a soggetto esemplare. Coniugando la legge con la giustizia cesserà la crisi aspra e amara che oggi intossica la funzione del giudice e ne offusca, conseguentemente, immagine e credibilità.

Confidiamo nella civile sensibilità dei colleghi, cui chiediamo approvazione urgente, data la malinconica e grave ricorrenza del brocardo popolare « siamo tutti in libertà provvisoria, finché pentito vuole ».

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 368 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« ART. 368-*bis*. – *(Dichiarazioni dell'imputato in ordine a fatti costituenti reato di cui non sia stato compartecipe)*. — Quando l'imputato, nel corso dell'interrogatorio reso in ordine a reati contestatigli o successivamente, riferisce su fatti costituenti reato di cui non sia compartecipe, di cui comunque sia venuto a conoscenza, il pubblico ministero o il pretore, entro venti giorni dalle notizie ricevute, dopo gli accertamenti che ritenga opportuni, trasmette i verbali relativi al giudice istruttore competente per territorio.

Il giudice istruttore, entro dieci giorni, anche quando l'imputato abbia riferito i fatti sopra detti nel corso della istruzione formale, quando si tratti di reati per cui non sia obbligatorio il mandato di cattura, sente l'incolpato del reato con le forme previste dagli articoli 304 e seguenti.

Solo successivamente può essere emesso dal giudice istruttore provvedimento restrittivo della libertà personale, sempre che ne sussistano i presupposti.

Il procedimento prosegue con le forme della istruttoria formale ».